



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MUSSO, SERRA, PALMIZIO, LEDDI, GUSTAVINO,  
MILANA, DEL VECCHIO, Vincenzo DE LUCA, GIAI, SBARBATI, Paolo ROSSI  
e PINZGER**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 2012**

Modifica dell’articolo 658 del codice penale  
in materia di tutela dei membri di organismi governativi di consulenza

ONOREVOLI SENATORI. - Con questo provvedimento, che modifica l'articolo 658 del codice penale, si vogliono tutelare tutti quegli scienziati che offrono la loro alta consulenza a strutture governative, producendo peraltro pareri meramente consultivi, in modo che non possano essere perseguiti per le opinioni espresse, salvo il caso di dolo.

Tale provvedimento è frutto di una riflessione sugli ultimi avvenimenti di cronaca giudiziaria e sulla sentenza del tribunale de L'Aquila che ha condannato, per omicidio colposo, gli scienziati della Commissione grandi rischi per aver sottovalutato il pericolo e fornito informazioni «imprecise e incomplete» sul sisma che colpì il capoluogo abruzzese il 6 aprile del 2009 e provocò 309 morti.

Stretti tra la colpa di non prevedere il terremoto e il rischio, all'opposto, di essere denunciati per procurato allarme, gli scienziati

di cui il Governo potrebbe utilmente avvalersi a beneficio della collettività si stanno già rifiutando di continuare a prestare la loro opera.

Il provvedimento vuole appunto impedire che venga meno l'insostituibile contributo della scienza a supporto delle azioni del governo e a tutela della pubblica incolumità e di privare la collettività del loro importante contributo.

Il dramma de L'Aquila e di diverse calamità naturali avvenute negli ultimi anni nel nostro Paese, resteranno per sempre una ferita aperta, e l'intento non è certo quello di favorire l'impunità. Anzi, è importante perseguire, sempre, i responsabili delle violazioni delle normative edilizie, urbanistiche e ambientali, e richiamare alle loro responsabilità i decisori politici dei troppo frequenti condoni edilizi.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 658 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Non sono perseguibili in giudizio per i pareri espressi nell'ambito della propria attività istituzionale, salvo in caso di dolo, i membri di commissioni e organi collegiali di consulenza costituiti, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le strutture ad essa afferenti, allo scopo di acquisire pareri consultivi tecnico-scientifici privi di effetti giuridici».

